

SCUOLA DI FORMAZIONE SCIENTIFICA LUIGI LAGRANGE

Associazione Culturale - Corso Galileo Ferraris 22 bis - 10121 TORINO - C.F. 97783870013 Tel. 3452444597 - 3453345402 E-mail direttore@campusmfs.it - info@campusmfs.it Web: www.associazionelagrange.it

INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, tra la "Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange", con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 22 bis, 10121 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Damian Teodor Razvan.

d'ora in avanti il committente,

ED IL/LA SIG. ANDREA MARIA RUBIOLA NATO/A A TORINO (TO), IL 17/01/1997, RESIDENTE IN VIA ASSAROTTI OTTAVIO N. 4, TORINO (TO), CF: RBLNRM97A17L219B

d'ora in avanti il prestatore d'opera, si conviene quanto segue:

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il prestatore d'opera si obbliga a compiere il seguente servizio avente natura istantanea e momentanea:

DOCENZA CORSO PRESSO CAMPUS DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 2023

2. CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 2222 e seg. del codice civile. L'incarico assegnato dal committente ha pertanto natura occasionale. Il prestatore d'opera dichiara di non svolgere inmaniera abituale un'attività di lavoro autonoma assimilabile con quella prevista dall'incarico in oggetto. Il committente non richiede al prestatore d'opera comprovate e specifiche professionalità, salvo il possesso di un'adeguata cultura generale e attitudine specifica in funzione dell'incarico assegnato.

Eventuali titoli di studio o riconoscimenti professionali del prestatore d'opera non inficiano pertanto, la natura di prestazione occasionale non abituale e non danno titolo al prestatore d'opera di richiedere compensi diversi da quelli pattuiti con la presente scrittura.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE

Il prestatore d'opera si impegna a garantire il risultato oggetto del presente incarico con lavoro esclusivamente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, il quale si limiterà a fornire le necessarie indicazioni iniziali per il migliore svolgimento dell'incarico, ed alla verifica finale del risultato richiesto. Il prestatore d'opera è quindi, libero di organizzare la propria attività in modo autonomo e senza alcun coordinamento con il committente.

Resta conseguentemente inteso che il prestatore d'opera non sarà sottoposto ad alcun potere gerarchico o disciplinare da parte del committente, che si limiterà ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di prestazione occasionale di cui trattasi, nell'ambito della sua qualità di committente e salva l'applicazione dell'art. 2224 Codice Civile.

4. DURATA DELL'INCARICO

La prestazione avrà luogo dal 10/11/2023 al 19/11/2023.

5. COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

Per la prestazione innanzi descritta il committente si impegna a corrispondere al prestatore d'opera l'importo di euro **200,00 euro (DUECENTO/00)** al lordo di ogni ritenuta di legge. Tale importo verrà erogato al termine della prestazione, salvo anticipazioni che potranno essere concordate.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo innanzi concordato è comprensivo di tutto quanto spettante per la prestazione oggetto della presente scrittura, e pertanto il prestatore d'opera non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera oggetto del presente incarico.

Il pagamento della prestazione avrà luogo al termine del progetto, entro 30 giorni dal termine dello stesso.

6. RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E FISCALI

Il prestatore d'opera riconosce che la natura occasionale della prestazione di lavoro autonomo non abituale di cui alla presente scrittura, determina l'assoggettamento del compenso lordo alle sole ritenute fiscali, cui è obbligato il committente nella veste di sostituto d'imposta.

Pertanto, il compenso lordo per la prestazione verrà assoggettato alla ritenuta d'acconto nella misura del 20%, essendo classificato ai fini reddituali tra i cosiddetti *redditi diversi* di cui all'art. 67, comma 1, lettera I, del vigente TUIR. Il committente non assoggetterà invece il compenso all'assicurazione obbligatoria contra gli infortuni, secondo quanto precisato dalla Circolare INAIL 18/03/2004, n. 22.

Il prestatore d'opera non deve infine provvedere alla propria iscrizione nella gestione separata presso l'INPS e conseguentemente il committente non è tenuto ad alcun versamento relativo ad oneri previdenziali, secondo quanto precisato dalla Circolare INPS 22/01/2004, n. 9.

7. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

Il prestatore d'opera dichiara di essere a conoscenza che qualora le prestazioni occasionali rese nei confronti del committente e di altri soggetti, superassero nell'anno solare l'importo lordo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, dovrà personalmente provvedere all'iscrizione nella gestione separata presso l'INPS, ancorché le prestazioni svolte per il committente restassero nell'ambito del lavoro autonomo occasionale e non subendo variazione alcuna la natura fiscale di reddito diverso del compenso percepito. In questo caso, il prestatore d'opera dovrà fornire al committente documentazione esaustiva dell'avvenuta iscrizione entro trenta giorni dall'inizio dell'obbligo. Il prestatore d'opera dichiara di essere a conoscenza che in questo caso il committente dovrà operare le conseguenti ritenute previdenziali a suo carico sui compensi pagati eccedenti l'importo lordo di cinquemila euro, dal momento che alla luce dell'attuale normativa in materia, la responsabilità del versamento all'INPS degli oneri previdenziali dovuti è a carico del committente.

Resta fermo il diritto di rivalsa del committente dell'intero onere previdenziale versato nella gestione separata dell'INPS, qualora venisse sancita una prestazione abituale di lavoro autonomo svolta dal prestatore d'opera e non comunicata al committente.

Anche nel caso del superamento dei limiti di cui al presente punto, il committente è esonerato da qualsiasi obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL, alla luce della natura di lavoro autonomo occasionale della prestazione svolta dal prestatore d'opera.

8. CLAUSOLA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli art.2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Torino.

Torino, 09/11/2023

APPROVAZIONE ESPLICITA DEL CONTRATTO

Si approvano tutte le clausole contenute nella presente scrittura di affidamento incarico, che consta di numero due di pagine, siglate da entrambe le parti in ogni pagina, e otto articoli.

"Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange"

Sig. Damian Teodor Razvan

Firma

QL/M/

Spett.le "Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange"

Corso Galileo Ferraris, 22 bis – 10121 Torino C.F. 97783870013

Torino, 09/11/2023

RICHIESTA COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

II/La Sottoscritto/a: ANDREA MARIA RUBIOLA

Data e luogo nascita: TORINO (TO), IL 17/01/1997

Indirizzo di residenza: VIA ASSAROTTI OTTAVIO N. 4, TORINO (TO) CAP 10122

Cod. Fiscale: RBLNRM97A17L219B

Descrizione dell'attività svolta:

DOCENZA CORSO PRESSO CAMPUS DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 2023

Competenze concordate	200,00
Ritenuta d'acconto 20%.	40,00
Netto da pagare	160,00

Il/La sottoscritto/a richiede che il saldo del compenso maturato venga effettuato su seguente conto corrente:

Intestatario conto: ANDREA MARIA RUBIOLA

Cod. IBAN: IT19U0200832974001362257541

Firma

Indicare a quale indirizzo e-mail si desidera ricevere la dichiarazione CUD

andre morie rutile ouito it

